Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 23 aprile 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	»	»	»	**» 36.000**
Annuo	senza	supplementi	ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	»	»	»	**» 28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1979, n. **884**.

Soppressione del consolato generale di prima categoria in Addis Abeba (Etiopia) ed istituzione di una cancelleria consolare presso l'ambasciata d'Italia nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale di prima categoria in Addis Abeba (Etiopia) è soppresso con decorrenza 1° gennaio 1980.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 è istituita presso l'ambasciata d'Italia in Addis Abeba una cancelleria consolare con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie del Sidamo, Bale, Goma, Gofa, Kaffa, Arussi, Illubabar, Har, Shoa, Wollega, Goggiam, Wollo, Governatorato di Assab.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1980
Registro n. 478 *Esteri, foglio n.* 304

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1979, n. **885**.

Elevazione della legazione in San Marino al rango di ambasciata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1979 la legazione in San Marino è soppressa.

Art. 2.

A decorrere dal 1° dicembre 1979 è istituita in San Marino una rappresentanza diplomatica con il rango di ambasciata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1980
Registro n. 478 *Esteri, foglio n.* 305

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1979.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Brindisi » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Brindisi » corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Brindisi » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1979, n. 36;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Brindisi » rosso e rosato ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1980.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1980, con la denominazione di origine controllata « Brindisi », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con la osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purchè esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini « Brindisi ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio periferico dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Brindisi » rosso riserva in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. **930**.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui al comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite di invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Ai vini « Brindisi » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1979

PERTINI

MARCORA — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1980
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 275

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI « BRINDISI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Brindisi » è riservata ai vini rosso e rosato che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Brindisi » devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Malvasia nera di Brindisi; Sussumaniello, Montepulciano e Sangiovese presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%. La presenza nei vigneti del vitigno Sangiovese non dovrà superare il 10% del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Brindisi e Mesagne.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo.

E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è consentita la irrigazione unicamente come mezzo di soccorso.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per il tipo rosso ed al 35% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni di S. Pietro Vernotico, S. Vito dei Normanni e Latiano in provincia di Brindisi.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste su richiesta delle aziende produttrici interessate e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, consentire che le operazioni di vinificazione delle uve vengano effettuate negli stabilimenti aziendali siti nel territorio amministrativo dei comuni viciniori.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una limitata macerazione.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del « rosato » non può essere utilizzato per la presentazione del « Brindisi » rosso.

Art. 6.

Il vino « Brindisi » rosso all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso con lievi toni arancioni se invecchiato;
odore: vinoso con profumo intenso;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto amarognolo, vellutato e giustamente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,00;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.

Il vino « Brindisi » rosato all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosa corallo, tendente qualche volta al cerasuolo tenue;
odore: di leggero fruttato delicato e caratteristico se giovane;
sapore: asciutto armonico, gradevolmente amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,00;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Brindisi » rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno due anni ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12,5, può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva « riserva »

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi « extra » « fine » « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altrì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel presente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Brindisi » rosso del tipo « riserva » deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 9.

Chiunque produce, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Brindisi » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(3308)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1979.

Incarico della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari all'istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi, per le province di Milano, Pavia, Varese, Piacenza, Brescia, Bergamo, Como, Cremona e Sondrio, in sostituzione dell'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1974, registro n. 17, foglio n. 193, con il quale l'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano venne incaricato della vigilanza per le province di Milano, Pavia, Varese, Piacenza, Brescia, Bergamo, Como, Cremona, Sondrio;

Viste le dimissioni rassegnate dal direttore del citato istituto dall'incarico di dirigere l'attività di vigilanza, a causa dei numerosi impegni connessi all'attività di sperimentazione;

Considerato che l'istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi (Milano) risulta in condizione di svolgere proficuamente i compiti inerenti alla attività di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario nelle predette province;

Decreta:

Articolo unico

L'istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi (Milano) è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle province di Milano, Pavia, Varese, Piacenza, Brescia, Bergamo, Como, Cremona e Sondrio, in sostituzione dell'istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano.

L'istituto sperimentale lattiero-caseario di Lodi si avvarrà per ogni tipo di analisi della collaborazione dell'istituto di industrie agrarie della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1980
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 33

(3102)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1980.

Costituzione del comitato per l'esame della posizione del personale dirigente delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Considerato che l'art. 10 del predetto decreto-legge prevede la costituzione di un apposito comitato composto dai rappresentanti del Governo e della organizzazione sindacale della categoria interessata per l'esame della posizione del personale dirigente delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che l'art. 5 del decreto-legge n. 576 del 1978 prevede che del predetto comitato faccia parte anche un rappresentante dell'impresa cessionaria del portafoglio della società posta in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla costituzione del predetto comitato;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto è costituito il comitato per l'esame della posizione del personale dirigente delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del predetto comitato:

il direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, o chi ne fa le veci, con funzioni di presidente;

il dott. Francesco Petrillo, primo dirigente della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

il dott. Antonio Fredella, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il dott. Cosimo Sarli, in rappresentanza dei dirigenti delle imprese di assicurazione, designato dalla Confederazione italiana dirigenti d'azienda;

l'avv. Andrea Ferrante; il rag. Renato Simi e il dott. Luciano Uva in rappresentanza rispettivamente della Società italiana assicurazione danni (SIAD), con sede in Napoli, della Compagnia assicurazioni rami danni (CARD), con sede in Milano, e della Compagnia italiana di assicurazioni (CIDAS), con sede in Roma.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Lamberto Mastroti, direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 3.

Ai membri e al segretario del predetto comitato sarà corrisposto per ogni giornata di riunione un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Ai componenti del comitato estranei alla pubblica amministrazione che dovranno recarsi fuori della ordinaria residenza per partecipare ai lavori del comitato, sarà corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti superiori ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

La relativa spesa graverà sul cap. 1092 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1980 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1980
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 297

(3550)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cama sud, in Marcianise.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cama sud di Marcianise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 25 giugno 1979 e 12 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 all'11 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cama sud di Marcianise (Caserta), è prolungata al 10 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3949)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo **1980.**

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego del Molise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità del Molise;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota prot. n. 67 del 7 gennaio 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Giampaolo Cecere, rappresentante effettivo della CGIL, dimissionario, con il sig. Antonio Montefalcone;

Decreta:

Il sig. Antonio Montefalcone è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego del Molise, quale rappresentante della CGIL, in sostituzione del sig. Giampaolo Cecere, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3553)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota n. 300 datata 19 gennaio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Brescia fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della CISL, sig. Angelo Valetti, dimissionario, con il dott. Aldo Gregorelli;

Decreta:

Il dott. Aldo Gregorelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Angelo Valetti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3169)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo **1980.**

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.E.G. - Industria elettronica groppellese, in Cassano d'Adda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta M.E.G. - Industria elettronica groppellese di Cassano d'Adda (Milano);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta M.E.G. - Industria elettronica groppellese di Cassano d'Adda (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1979 al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3944)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopol, con sede in Milano e stabilimento in Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Tecnopol, con sede in Milano e stabilimento in Copiano (Pavia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopol, con sede in Milano e stabilimento in Copiano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1979 al 1° dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3947)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Riconoscimento in provincia di Frosinone del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Imballaggi flessibili Cassino - I.F.C., in Cassino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Imballaggi flessibili Cassino - I.F.C., con sede in Cassino, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della S.p.a. Thermosac di Cassino;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali nel comune di Cassino;

Decreta:

E' riconosciuto nel comune di Cassino il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Imballaggi flessibili Cassino - I.F.C., con sede in Cassino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 marzo 1980 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio*
e dell'artigianato
RUSSO

(3928)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CEI Ferrara - Cooperativa edili ed impiantisti, soc. coop. a r.l., in Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta CEI Ferrara - Cooperativa edili ed impiantisti, società cooperativa a r.l. di Ferrara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CEI Ferrara - Cooperativa edili ed impiantisti, società cooperativa a r.l. di Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 febbraio 1979 al 19 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3951)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Prefabbricati abruzzesi, con sede in Pescara e stabilimento a Paglieta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.a.s. Prefabbricati abruzzesi, con sede in Pescara e stabilimento a Paglieta (Chieti);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Prefabbricati abruzzesi, con sede in Pescara e stabilimento a Paglieta (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1979 al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3950)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta, in Tradate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Panta di Tradate (Varese);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1979 al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3942)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di lane in Borgosesia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessitura di lane in Borgosesia, Borgosesia (Vercelli);

Visti i decreti ministeriali 5 marzo 1979, 17 ottobre 1979 e 18 ottobre 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 ottobre 1978 al 21 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di lane in Borgosesia, Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3952)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, in Loreo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo);

Visti i decreti ministeriali 3 agosto 1979 e 6 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 gennaio 1979 all'11 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo), è prolungata al 12 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3941)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Sondrio;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Sondrio, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.388

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 17.828
qualificati . . . . » —
specializzati . . . . » 20.676

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3443)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Siracusa;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Siracusa, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.695

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.244
qualificati . . . . » 19.907
specializzati . . . . » 21.237

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3444)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Savona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Savona;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Savona, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.148

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 17.836
qualificati . . . . » 19.411
specializzati . . . . » 20.669

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3445)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Roma;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Roma, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.818

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.611
qualificati . . . . » 20.320
specializzati . . . . » 21.688

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3446)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Reggio Emilia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Reggio Emilia, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 23.609

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.670
qualificati . . . . » 21.430
specializzati . . . . » 22.839

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3447)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Potenza;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Potenza, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.165

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.736
qualificati . . . . » 19.990
specializzati . . . . » 21.730

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3448)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pordenone;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Pordenone sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	23.344
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.367
qualificati	»	20.045
specializzati	»	22.394

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3449)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Padova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Padova;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Padova sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.787
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.534
qualificati	»	20.233
specializzati	»	22.102

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3452)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pesaro;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Pesaro sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.775
Salariati fissi:		
comuni	L.	19.002
qualificati	»	20.683
specializzati	»	22.027

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3450)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Palermo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Palermo sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.650
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.694
qualificati	»	20.401
specializzati	»	21.767

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3451)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Caltanissetta;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Caltanissetta sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.032
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.248
qualificati	»	19.916
specializzati	»	21.250

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3468)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Brescia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75,

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Brescia sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	25.562
Salariati fissi:		
comuni	L.	19.987
qualificati	»	20.740
specializzati	»	22.135

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3469)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Messina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette cotegorie da valere nella provincia di Messina;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Messina sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.154
Salariati fissi:		
comuni	L.	17.980
qualificati	»	19.597
specializzati	»	20.890

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3470)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette cotegorie da valere nella provincia di Cuneo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Cuneo sono determinate le seguenti misure:

Braccianti	L.	22.787
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.268
qualificati	»	19.889
specializzati	»	21.186

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3465)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette cotegorie da valere nella provincia di Cosenza;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Cosenza sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.638
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.370
qualificati	»	20.043
specializzati	»	21.382

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3466)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Chieti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Chieti sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.485

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.894
qualificati . . . . » 20.554
specializzati . . . . . . » 21.882

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3467)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Imperia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Imperia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Imperia sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 23.545

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.033
qualificati . . . . » 20.738
specializzati . . . . » 22.224

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3474)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Genova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Genova;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Genova sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.198

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.975
qualificati . . . . » 20.736
specializzati . . . . » 22.107

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3475)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Catania;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Catania sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.171
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.369
qualificati	»	20.032
specializzati	»	21.363

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3476)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Matera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Matera;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Matera sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.663
Salariati fissi:		
comuni	L.	18.212
qualificati	»	19.874
specializzati	»	21.204

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3471)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Macerata;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Macerata sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.140
Salariati fissi:		
comuni	L.	17.972
qualificati	»	19.588
specializzati	»	20.880

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3472)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di La Spezia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di La Spezia sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	22.776
Salariati fissi:		
comuni	L.	19.061
qualificati	»	20.811
specializzati	»	22.210

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3473)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3929)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnografica, in Ercolano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Tecnografica di Ercolano (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1979 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnografica di Ercolano (Napoli), è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3925)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie d'Este, sede di Milano e stabilimento di Torino ed Este.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova);

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 18 dicembre 1978, 31 marzo 1979, 2 aprile 1979, 21 agosto 1979 e 10 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 28 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino e Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimenti di Torino ed Este (Padova), è prolungata al 26 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3935)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. M.T.C. di Frosinone;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1977;

Visti i decreti ministeriali 25 ottobre 1979 e 29 febbraio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3926)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur, in Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Realtur di Manfredonia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Realtur di Manfredonia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1979 al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3937)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° dicembre 1978;

Visti i decreti ministeriali 6 dicembre 1979 e 7 dicembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del legno operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3940)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano);

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1979, 20 giugno 1979, 27 settembre 1979 e 28 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 17 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 17 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3938)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 20 maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1979, 16 novembre 1979 e 21 dicembre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore distribuzione e noleggio films operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3927)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1978, 22 novembre 1978, 23 novembre 1978, 19 dicembre 1978, 24 aprile 1979, 6 agosto 1979 e 25 ottobre 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 26 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3923)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Crema, in Borgoticino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Camiceria Crema, con sede in Borgoticino (Novara);

Visti i decreti ministeriali 28 giugno 1979 e 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camiceria Crema, con sede in Borgoticino (Novara), è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3924)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani, è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3930)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Maglificio Mirsa, in Galliate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara);

Visti i decreti ministeriali 7 febbraio 1979, 8 febbraio 1979, 9 febbraio 1979, 9 maggio 1979, 10 maggio 1979, 11 maggio 1979, 21 luglio 1979 e 4 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 16 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Mirsa di Galliate (Novara), è prolungata al 16 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3931)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio San Lorenzo, in Borgo San Lorenzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calzaturificio San Lorenzo di Borgo San Lorenzo (Firenze);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio San Lorenzo di Borgo San Lorenzo (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3936)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche romane - A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arti grafiche romane - A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia;

Visti i decreti ministeriali 14 giugno 1978, 21 ottobre 1978 e 7 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 marzo 1978 al 25 febbraio 1979;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche romane - A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia, è prolungata al 25 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3932)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata sistemi, in Aprilia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina), ora S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 13 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 1° agosto 1979, 2 agosto 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duina Teledata sistemi di Aprilia (Latina), ora S.p.a. Sistemi Italia di Aprilia, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3933)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pre.Sint S.r.l., in Casoria, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Pre.Sint S.r.l. di Casoria (Napoli), in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pre.Sint S.r.l. di Casoria (Napoli), in liquidazione, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1979 al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3934)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 77

Corso dei cambi del 18 aprile 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	869,05	869,05	869,10	869,05	869 —	869,05	868,95	869,05	869,05	869,05
Dollaro canadese	734,65	734,65	734,50	734,65	734,75	734,65	734,90	734,65	734,65	734,65
Marco germanico	469,50	469,50	469 —	469,50	469,25	469,50	469,35	469,50	469,50	469,50
Fiorino olandese	427 —	427 —	427,10	427 —	427,10	427 —	427,23	427 —	427 —	427 —
Franco belga	29,14	29,14	29,15	29,14	29,12	29,14	29,155	29,14	29,14	29,10
Franco francese	202,09	202,09	201,60	202,09	201,95	202,09	201,89	202,09	202,09	202,05
Lira sterlina	1935 —	1935 —	1936 —	1935 —	1933,50	1935 —	1934,90	1935 —	1935 —	1935 —
Lira irlandese	1756 —	1756 —	1757 —	1756 —	1756,25	—	1755,50	1756 —	1756 —	—
Corona danese	150,22	150,22	150,50	150,22	150,25	150,22	150,44	150,22	150,22	150,20
Corona norvegese	172,50	172,50	172,70	172,50	172,65	172,50	172,60	172,50	172,50	172,50
Corona svedese	200,15	200,15	200,20	200,15	200,05	200,15	200,09	200,15	200,15	200,15
Franco svizzero	503,94	503,94	502 —	503,94	502,45	503,44	504 —	503,94	503,94	503,95
Scellino austriaco	65,77	65,77	65,90	65,77	65,87	65,67	65,90	65,77	65,77	65,75
Escudo portoghese	17,41	17,41	17,43	17,41	17,38	17,41	17,45	17,41	17,41	17,40
Peseta spagnola	12,17	12,17	12,17	12,17	12,15	12,17	12,18	12,17	12,17	12,15
Yen giapponese	3,50	3,50	3,50	3,50	3,495	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Media dei titoli del 18 aprile 1980

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	64,825
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,725
» 5,50% » » 1968-83	86,375
» 5,50% » » 1969-84	83,300
» 6% » » 1970-85	79,425
» 6% » » 1971-86	75,975
» 6% » » 1972-87	75 —
» 9% » » 1975-90	76,625
» 9% » » 1976-91	81,150
» 10% » » 1977-92	86,200
» 10% Cassa DD.PP sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,600
» » » » 1- 8-1978/80	99,550
» » » » 1-10-1978/80	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,300
» » » » 1- 7-1979/81	98,550
» » » » 1-10-1979/81	97,375
» » » » 1- 5-1979/82	98,700
» » » » 1- 7-1979/82	97,650
» » » » 1-10-1979/82	96,650
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	96,850
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	85,750
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,850
» » » 12% 1- 4-1982	95,600
» » » 12% 1-10-1983	93,675
» » » 12% 1- 1-1984	93,525
» » » 12% 1- 4-1984	93,400
» » » 12% 1-10-1984	94,050
» » » 12% 1-10-1987	92,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: CARA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	869 —
Dollaro canadese	734,775
Marco germanico	469,425
Fiorino olandese	427,115
Franco belga	29,147
Franco francese	201,99
Lira sterlina	1934,95
Lira irlandese	1755,75
Corona danese	150,33
Corona norvegese	172,55
Corona svedese	200,12
Franco svizzero	503,97
Scellino austriaco	65,835
Escudo portoghese	17,43
Peseta spagnola	12,175
Yen giapponese	3,50

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi superiore.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
analisi matematica II.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
storia del diritto italiano.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
algebra.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di medicina e chirurgia:
urologia.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:
economia monetaria e creditizia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4021)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di esplosivi da mina

L'esplosivo da mina denominato «RT 90» che la Società italesplosivi intende fabbricare negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella cat. 2, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

(3523)

L'esplosivo da mina denominato «Cava Extra 2S» che la Società italesplosivi intende fabbricare negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella cat. 2, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

(3524)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a due posti di ingegnere geografo nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare gli articoli 53 e 67;
Vista la legge 6 giugno 1973, n. 323;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 367, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso due posti di ingegnere geografo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare;
Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare ai concorso di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, risulta la relativa disponibilità di posti;
Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire i posti per i quali è stata concessa l'autorizzazione;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1974, registro n. 32 Difesa, foglio n. 134, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il pubblico concorso, per esami, a due posti di ingegnere geografo in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

I vincitori del concorso saranno assegnati all'Istituto geografico militare, con sede in Firenze.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 24 e 25 settembre 1980 con inizio alle ore 8, presso la scuola di sanità militare, via Costa S. Giorgio, 39, Firenze.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2 sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro

che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un'altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di laurea in ingegneria od in matematica od in fisica od in astronomia od in discipline nautiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa e disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 35° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio e del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato ed un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a ingegnere geografo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1980
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 349

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - ROMA

Il sottoscritto:

cognome . . . . (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile);
nome . . . .;
residente in . . . . . (provincia di . . . .)
c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di ingegnere geografo in prova, nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . . (indicare anche il c.a.p. e, ove possibile, il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 35° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . . . .) (2);

di non avere riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . . . nell'anno scolastico . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal . . . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso l'Istituto geografico militare di Firenze.

Data, .

Firma (6)

. . .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

e attualmente in servizio militare presso . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Geodesia teorica.*

Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti:

a) geodesia dinamica: gravità e superfici di livello. Geoidepotenziale terrestre - rappresentazione sferica del geoide e coordinate astronomiche (latitudine, longitudine). Azimut - l'elissoide come superficie di approssimazione del geoide;

b) geodesia geometrica: l'elissoide di rotazione terrestre. Sezioni normali: raggi di curvatura principali e di sezioni normali qualsiasi (teorema di Eulero) - linee geodetiche. Geodetiche sull'elissoide. Sviluppi di Puiseaux-Weingarten. Campo topografico e campo geodetico. Confronto fra geodetica e sezione normale - coordinate geodetiche: polari e rettangolari. Risoluzione dei triangoli geodetici. Eccesso sferico di un triangolo geodetico (teorema di Cavalieri). Riduzione dei triangoli ellisoidici nel campo Weingarten a triangoli sferici. Teorema di Legendre - trasporto delle coordinate geografiche e dell'azimut lungo un arco di geodetica.

2) *Geodesia operativa - teoria degli errori.*

Svolgimento di un tema o di una prova a carattere applicativo su uno dei seguenti argomenti:

a) misure geodetiche: strumenti per misure di angoli azimutali e zenitali (teodoliti). Livelli - strumenti per misure di distanze (longimetri e cenni sui distanziometri elettrici). Misure dirette di distanze - triangolazioni - riduzione delle misure al centro trigonometrico ed alla superficie di riferimento - trilaterazione - livellazione trigonometrica. Livellazione geometrica. Quote ortometriche e dinamiche - sistemi di coordinate astronomiche: altazimutali, uranografiche equatoriali, orarie. Triangolo di posizione. Tempo siderale e medio;

b) teoria degli errori: principio dei minimi quadrati. Media aritmetica e media ponderale - precisione - errore medio di una funzione di quantità osservate. Correlazione - compensazione delle osservazioni dirette - osservazioni indirette: posizione del problema, equazioni di osservazione o generale, sistema normale e sua risoluzione, errore medio della unità di peso - osservazioni condizionate. Compensazione di quantità osservate direttamente e legate da equazioni di condizione. Equazioni di condizione relative a reti di triangolazione e di livellazione.

COLLOQUIO

1) Nozioni di geodesia teorica sugli argomenti previsti per la prova scritta.

2) Nozioni di geodesia operativa e teoria degli errori sugli argomenti previsti per la prova scritta.

3) Nozioni di cartografia.

Generalità sulla rappresentazione di una superficie sopra un'altra: deformazioni lineari, angolari, superficiali.

I principali tipi di rappresentazione; rappresentazioni conformi, con particolare riferimento alla rappresentazione conforme di Gauss.

4) Nozioni di topografia e fotogrammetria.

I principali metodi per il rilievo topografico: intersezione diretta, inversa, mista, irradiamento, poligonale. Fondamenti della presa e della restituzione fotogrammetrica.

5) Nozioni di diritto amministrativo limitato all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

6) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

7) Nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

(3862)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1)	Giannone Salvatore, nato a Pozzallo il 7 agosto 1943	punti	100	su 100
2)	Angelucci Paolo, nato a Subiaco l'11 agosto 1935	»	90	»
3)	Angoli Luigi, nato a Limarolo il 2 aprile 1943	»	90	»
4)	Ballerini Luigi, nato a Follonica il 24 giugno 1943	»	90	»
5)	Mariani Giuseppe, nato a Costacciaro il 21 giugno 1943	»	90	»
6)	Marzaloni Mario, nato ad Asmara il 27 dicembre 1943	»	90	»
7)	Molinis Giovanni, nato ad Udine il 2 maggio 1942	»	90	»
8)	Passoni Federico, nato ad Osnago il 28 aprile 1943	»	90	»
9)	Romano Salvatore, nato a Massimo Visconti il 27 gennaio 1938	»	90	»
10)	Rossi Ferdinando, nato a Coriano il 30 gennaio 1933	»	90	»
11)	Vergassola Rossano, nato a Firenze il 2 maggio 1944	»	90	»

12) Palumbieri Marino, nato a Canosa di Puglia il 4 febbraio 1923 . punti 88 su 100
13) Marino Antonino, nato a Marsala il 22 aprile 1943 . » 87 »
14) Postorino Alfredo Benito, nato a Reggio Calabria il 25 settembre 1939 » 87 »
15) Schiavoni Giovanni, nato a Taranto l'11 dicembre 1944 » 87 »
16) Topi Pier Luigi, nato a Pisa l'11 novembre 1929 » 87 »
17) Altieri Vito, nato a Foggia il 20 febbraio 1933 . » 85 »
18) Baldi Nicola, nato a Taranto il 22 febbraio 1942 . » 85 »
19) Calabrese Pietro, nato a Carbonara il 5 dicembre 1940 . . . » 85 »
20) Candiani Luigi, nato a Tarzo il 18 settembre 1938 . » 85 »
21) Cernigliaro Carmelo, nato a Trapani il 23 gennaio 1937 . » 85 »
22) De Filippi Romolo, nato a Voghera il 14 settembre 1941 » 85 »
23) De Gori Domenico, nato a Taurianova il 10 novembre 1938 » 85 »
24) Dini Paolo, nato a Roma il 27 marzo 1944 » 85 »
25) D'Isa Francesco, nato a Cardito il 10 agosto 1940 » 85 »
26) Di Stefano Carlo, nato a Detroit il 2 aprile 1932 » 85 »
27) Giappichini Giampiero, nato a Montepulciano il 23 gennaio 1943 . » 85 »
28) Gisonni Pasquale, nato a Napoli il 14 maggio 1925 . » 85 »
29) Indemburgo Vincenzo, nato a Monreale l'8 dicembre 1940 » 85 »
30) Mandaka Giovanni. nato a Tramonti il 15 novembre 1932 . » 85 »
31) Mazzeo Francesco, nato a Nola il 17 novembre 1937 » 85 »
32) Mollica Natale, nato a Brolo il 15 novembre 1929 . » 85 »
33) Muntoni Pietro, nato a La Spezia il 28 giugno 1934 . . . . » 85 »
34) Musto Benito, nato ad Aversa il 24 febbraio 1940 . . » 85 »
35) Sabatini Giuseppe, nato a Pescocostanzo il 13 settembre 1930 . . . . » 85 »
36) Colombo Ercole, nato a Cantù il 14 maggio 1942 . . » 83 »
37) Angiuli Michele, nato a Bari il 20 luglio 1934 . . . » 80 »
38) Bellocci Fulvio, nato a Roma il 3 maggio 1943 . . . » 80 »
39) Crescimanno Alberto, nato a Nicosia il 26 febbraio 1942 . . . » 80 »
40) D'Emma Benito Antonio, nato a Cetara il 13 giugno 1940 . » 80 »
41) Fraticelli Franco, nato a Campobasso il 9 marzo 1943 . . . » 80 »
42) Mastrobuoni Giancarlo, nato a Latronico l'11 marzo 1943 . . . . » 80 »
43) Messina Giuseppe, nato ad Acireale il 14 marzo 1941 . . » 80 »
44) Montemurro Giuseppe, nato a Noicattaro il 7 febbraio 1938 . . » 80 »
45) Pelizza Luciano, nato a Genova il 25 aprile 1938 » 80 »
46) Renzi Roberto, nato a S. Elpidio a Mare il 5 aprile 1940 » 80 »
47) Righi Riva Ugo, nato a Modena il 24 novembre 1941 . » 80 »
48) Zappalà Alfio, nato ad Acireale il 3 aprile 1940 . » 78 »
49) Greco Raffaele, nato a Cava dei Tirreni l'11 gennaio 1944 » 77 »
50) Laquaglia Giuseppe Antonio, nato ad Anzano di Puglia l'11 marzo 1939 . » 77 »
51) Branca Francesco, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28 gennaio 1929 » 75 »
52) Brighina Giuseppe, nato ad Altavilla Irpina il 28 agosto 1943 . . . . » 75 »
53) Carile Leandro, nato a Campobasso il 29 agosto 1932 . . . . punti 75 su 100
54) Conti Vincenzo, nato a Iesi il 28 aprile 1943 . » 75 »
55) Dell'Anna Mario, nato a Polignano a Mare il 16 aprile 1938 . . . . » 75 »
56) Di Leo Margherita, nata a Bisceglie il 30 aprile 1933 . . . . » 75 »
57) Fornaro Gianluigi, nato a Conselve l'11 luglio 1942 . . . . » 75 »
58) Franchini Giovanni, nato a Terni il 30 aprile 1943 . . . . » 75 »
59) Giasi Michele, nato a Padula il 24 agosto 1939 . . . . » 75 »
60) Giordano Filippo, nato a Serino il 5 marzo 1940 . . . . » 75 »
61) Licitra Francesco, nato a Ragusa il 15 agosto 1942 . . . . » 75 »
62) Locicero Giuseppe, nato a Villabate il 9 gennaio 1936 . . . . » 75 »
63) Lombardo Michele, nato a Narni il 12 aprile 1944 . . . . » 75 »
64) Molini Epifanio, nato ad Acquasparta il 6 giugno 1943 . . . . » 75 »
65) Nannini Eugenio, nato a Porcari il 6 agosto 1935 . . . . » 75 »
66) Pietta Gianluigi, nato a Milano il 5 aprile 1936 . . . . » 75 »
67) Ranieri Leonardo, nato a Bari il 5 novembre 1938 . . . . » 75 »
68) Zanni Pier Paolo, nato ad Apricale il 14 maggio 1938 . . . . » 75 »
69) Zannino Francesco, nato a Pazzano il 30 marzo 1933 . . . . » 75 »
70) Bargilli Eugenio, nato ad Ancona il 2 settembre 1924 . . . . » 73 »
71) Terreni Francesco, nato a Livorno il 16 luglio 1927 . . . . » 73 »
72) Ricci Mario, nato ad Avellino il 14 febbraio 1933 . . . . » 72 »
73) Alvino De Martino Adele, nata a S. Maria Capua Vetere il 28 luglio 1925 . . . . » 70 »
74) Andreoli Paolo, nato a Bologna il 2 ottobre 1939 . . . . » 70 »
75) Baiguini Enzo, nato a Bergamo il 26 novembre 1933 . . . . » 70 »
76) Basso Antonio, nato ad Amantea il 3 dicembre 1939 . . . . » 70 »
77) Bellone Ezio, nato a Torino il 20 gennaio 1939 . . . . » 70 »
78) Benza Giovanni Carlo, nato a Sanremo il 13 settembre 1942 . . . . » 70 »
79) Bianchi Alfio, nato a Milano il 16 agosto 1941 . . . . » 70 »
80) Boni Stefano, nato a Montecchio il 12 marzo 1936 . . . . » 70 »
81) Bonolis Gaetano, nato a Teramo il 23 agosto 1941 . . . . » 70 »
82) Brocchi Giuliano, nato a Torino il 27 luglio 1942 . . . . » 70 »
83) Bruno Gabriele, nato a Finale Emilia il 3 settembre 1943 . . . . » 70 »
84) Castellani Giorgio, nato a L'Aquila Bagno il 23 aprile 1943 . . . . . . » 70 »
85) Ceddia Michele, nato a S. Marco in Lamis il 1° dicembre 1926 . . . . . » 70 »
86) Commodo Enzo Maria, nato a Fermo il 31 agosto 1943 . . . . « 70 »
87) Corti Elio, nato a Valenza il 23 agosto 1942 . » 70 »
88) D'Amato Rocco, nato a Orsogna il 14 gennaio 1939 . . . . » 70 »
89) Della Corte Luigi, nato a Napoli il 2 ottobre 1927 . . . . » 70 »
90) Della Monica Raffaele, nato a Cava dei Tirreni il 10 febbrao 1940 . . . . . » 70 »
91) De Tommasi Andrea, nato a Bari il 10 aprile 1933 . . . . » 70 »
92) Ghiggini Mario, nato a Taranto il 5 gennaio 1939 . . . . » 70 »
93) Greco Vito, nato a Trepuzzi il 20 marzo 1927 . . . . » 70 »
94) Guglielmetti Vittorio, nato a Roma il 20 dicembre 1921 . . . . » 70 »

95) Irace Luciano, nato a Napoli il 15 novembre 1928 . punti 70 su 100
96) Lentini Sebastiano, nato a Floridia il 10 agosto 1928 » 70 »
97) Longo Salvatore, nato a Roma il 26 marzo 1938 . » 70 »
98) Lucantoni Antonio, nato a Sulmona il 27 agosto 1939 » 70 »
99) Mandelli Laura, nata a Bazzano il 4 settembre 1940 » 70 »
100) Manfrini Aldo, nato a Rimini il 9 marzo 1938 » 70 »
101) Mangani Giuliano, nato a Fermo il 14 dicembre 1943 » 70 »
102) Martinelli Giuseppe, nato a Napoli l'11 maggio 1936 » 70 »
103) Mininni Nicola, nato a Campobasso il 29 settembre 1937 » 70 »
104) Mondillo Gennaro, nato a Ogliastro Cilento il 21 gennaio 1938 » 70 »
105) Mussini Antonio, nato a Novara il 4 luglio 1940 » 70 »
106) Perini G. Paolo, nato a Verona il 24 aprile 1944 . » 70 »
107) Puozzo Franco, nato a Campagna Lupia il 13 febbraio 1942 . » 70 »
108) Roma Francesco, nato a Roma il 27 giugno 1944 » 70 »
109) Rossini Guido, nato a Sanguinetto il 29 settembre 1942 » 70 »
110) Russo Francesco, nato a Cocomola il 5 febbraio 1943 . » 70 »
111) Sannito Nicola, nato a Trani il 10 dicembre 1943 » 70 »
112) Santangelo Gaetano, nato a Paternò il 1° ottobre 1936 » 70 »
113) Schirolli Sebastiano, nato a Bari il 24 giugno 1942 » 70 »
114) Selvaggi Rito Luigi, nato a Mezzanego il 1° gennaio 1938 . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3207)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Merigliano Domenico, nato a Crotone il 17 novembre 1927 punti 100 su 100
2) Spissu Andrea, nato a Quartu S. Elena il 19 settembre 1938 » 100 »
3) Tecce Vittorio, nato a Napoli il 22 settembre 1931 . » 98 »
4) Di Monda Vincenzo, nato a Pomigliano d'Arco l'8 gennaio 1944 » 96 »
5) La Rosa Giuseppe, nato a Trecastagni il 3 febbraio 1943 » 92 »
6) Paciello Marcantonio, nato a Potenza il 4 agosto 1942 . » 92 »
7) Berto Fiorenza, nata a Vicenza il 18 dicembre 1925 . punti 90 su 100
8) Gasco Paolo, nato a Gallarate il 29 dicembre 1942 . » 90 »
9) Gazzaniga Giancarlo, nato a Rivolta d'Adda il 24 settembre 1943 . » 90 »
10) Piccinin Gian Luigi, nato a Milano il 28 febbraio 1934 » 90 »
11) Vitali Sergio, nato ad Ancona il 5 dicembre 1942 » 88 »
12) D'Andrea Giovanni, nato a Napoli il 19 gennaio 1942 » 84 »
13) Brundu Antonio, nato a Perugia il 21 novembre 1942 . » 82 »
14) Guzzi Sergio, nato a Brescia il 23 luglio 1939 » 80 »
15) Marcacci Giuseppe, nato a Firenze il 24 gennaio 1938 » 80 »
16) Masi Giovanni, nato a Bari il 12 giugno 1939 » 80 »
17) Valli Giorgio, nato a Lodi il 28 settembre 1938 . » 80 »
18) Pasco Gianfranco, nato a Venezia il 29 gennaio 1939 » 78 »
19) Del Conte Italo, nato a Venezia il 25 gennaio 1941 » 76 »
20) Pasquali Giovanni Federico, nato a Cremona il 5 novembre 1940 » 76 »
21) Agnetti Virgilio, nato a Padova il 20 novembre 1943 . » 74 »
22) Avesani Alberto, nato a Verona il 18 gennaio 1943 » 74 »
23) Tanga Ugo, nato a Vallata il 6 dicembre 1931 . » 74 »
24) Lopane Ettore, nato a Livorno il 1° gennaio 1933 » 72 »
25) Beltramelli Adriano, nato a Crema il 26 novembre 1943 » 70 »
26) Carile Leandro, nato a Campobasso il 29 agosto 1932 » 70 »
27) Chianura Pasquale, nato a Francavilla Fontana il 21 aprile 1943 . » 70 »
28) Lieto Lamberto, nato ad Ascoli Piceno il 21 giugno 1938 » 70 »
29) Miele Vito, nato ad Andretta il 2 maggio 1932 . » 70 »
30) Sità Domenico, nato a Bruzzano Zeffirio il 15 settembre 1940 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3210)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale del 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Pagliarin Giancarlo, nato a Roma il 29 ottobre 1931 punti 100 su 100
2) Maestrini Pietro, nato a Marcaria il 24 settembre 1934 » 96 »
3) Chiaravalloti Mario, nato a Polia il 17 giugno 1935 . » 92 »

4) Mariani Giuseppe, nato a Roma il 19 aprile 1926 . . . . punti 92 su 100
5) Lollini Francesco, nato a Lugo il 4 aprile 1934 . . . . » 90 »
6) Meloni Sebastiano, nato a Luras il 18 gennaio 1928 . . . . » 90 »
7) Porcelli Antonio, nato a Conca Casale il 29 agosto 1933 . . . . » 90 »
8) Orel Giorgio, nato a Trieste il 9 luglio 1925 » 84 »
9) Franchi Luciano, nato a Volterra il 9 gennaio 1938 . . . . » 80 »
10) Piersantelli Nicolò, nato a Genova il 31 maggio 1938 . . . . » 80 »
11) Cognasso Pier Augusto, nato a Torino il 23 gennaio 1925 . . . . » 78 »
12) Dardi Franco, nato a Trieste il 22 gennaio 1936 . . . . » 78 »
13) Leopardi Giuseppe, nato a S. Croce Camerina il 9 maggio 1937 . . . . . » 78 »
14) Chiriatti Giuseppe Nicola, nato a Martano il 31 maggio 1922 . . . . . » 75 »
15) Genovese Orazio, nato a Baselice il 13 luglio 1926 . . . . » 74 »
16) Romano Angelo, nato a Castrofilippo il 22 gennaio 1934 . . . . » 74 »
17) Sportelli Antonio, nato a Sammichele di Bari il 16 luglio 1934 . . . . . . » 74 »
18) Morea Francesco, nato a Mottola il 5 ottobre 1939 . . . . » 72 »
19) Villani Giuseppe, nato a Sannicandro Garganico il 20 marzo 1929 . . . . . » 72 »
20) Coratti Cleto, nato a Monte S. Giovanni Campano il 29 settembre 1935 . . . . » 71 »
21) Vota Alberto, nato a Milano il 30 gennaio 1920 . . . . » 71 »
22) Maiorano Giuseppe Alfonso, nato a Flumeri il 26 aprile 1936 . » 70 »
23) Pellegrini Carlo, nato a Renon il 12 novembre 1928 . » 70 »
24) Pieri Claudio, nato a Milano il 2 settembre 1939 . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(3211)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Messina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto 30 giugno 1978, n. 3953, con il quale è stato indetto pubblico concorso per tre posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1977;

Visti i verbali dello svolgimento del concorso redatti dalla commissione esaminatrice e riconosciutili regolari;

Ritenuto di dovere provvedere all'approvazione della graduatoria degli idonei;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 dela legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei seguenti candidati giudicati idonei con il relativo punteggio:

1) Diana Ulderico classificato primo con punti 157,49 su 240;

2) Micalizzi Antonino classificato secondo con punti 146,50 su 240.

Il presente decreto viene trasmesso alla prefettura ed ai comuni interessati per la pubblicazione ed ai concorrenti, nonchè pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* a norma di legge.

Messina, addì 28 febbraio 1980

Il medico provinciale: PULIAFITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 30 giugno 1978, n. 3953, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per tre posti di ufficiale sanitario nei comuni di S. Stefano di Camastra, nel comune di S. Salvatore di Fitalia e nel consorzio di vigilanza igienica tra i comuni di Roccalumera, Nizza, Pagliara, Mandanici e Fiumedinisi;

Visti i verbali redatti dalla commissione esaminatrice;

Visto il decreto 28 febbraio 1980, n. 1068, con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

1) Il dott. Diana Ulderico, primo nella graduatoria, è dichiarato vincitore e nominato ufficiale sanitario in esperimento per un biennio, del posto di ufficiale sanitario consorziale fra i comuni di Roccalumera capo consorzio, e Nizza, Pagliara, Mandanici e Fiumedinisi.

2) Il dott. Micalizzi Antonino, secondo nella graduatoria, è dichiarato vincitore e nominato ufficiale sanitario in esperimento per un biennio, del posto di ufficiale sanitario nel comune di S. Stefano di Camastra.

3) Il posto di ufficiale sanitario del comune di S. Salvatore di Fitalia rimane vacante.

4) Gli interessati dovranno assumere servizio nella qualifica, alle condizioni giuridiche ed economiche previste dal concorso, entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto che sarà fatta a cura delle amministrazioni locali sopraindicate, avvertendo che, decorso infruttuosamente il termine predetto, saranno dichiarati rinunziatari implicitamente.

5) I predetti sanitari vincitori dovranno prestare solenne promessa di fedeltà entro trenta giorni dall'assunzione in servizio nella loro qualifica davanti al medico provinciale.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*, al sindaco di Roccalumera capo consorzio e di S. Stefano di Camastra, per la pubblicazione all'albo e per l'esecuzione, nonchè alla prefettura di Messina ed al sindaco di S. Salvatore di Fitalia per opportuna conoscenza.

Messina, addì 14 marzo 1980

Il medico provinciale: PULIAFITO

(3280)

OSPEDALE « M. MALPIGHI » DI BOLOGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto geriatra addetto al dispensario geriatrico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto geriatra addetto al dispensario geriatrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 3 giugno 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(1379/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(1361/S)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di anestesia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

(1364/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale, settore concorsi, dell'ente in Caserta.

(1362/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di geriatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(1365/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801110)